



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2022, proposto da Marco Mandolese, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Mazzilli, Mira De Zolt, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Teramo, Paola Pierannunzi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) dell'esito della prova unica scritta del 17/11/2021 ore 9.00 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le esigenze delle Aziende UUSSL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L'Aquila (CODICE CONCORSO C17), indetto dalla Asl di Teramo in esecuzione della deliberazione n.2287 del 18/12/2019, rettificata con deliberazione n.012 del 02/01/2020, pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda

www.aslteramo.it al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-Concorso-OSS.pdf> in data 18/01/2022 e nella medesima data conosciuto dal ricorrente e, con riferimento al punteggio, attinto dal portale istituzionale dedicato alla procedura concorsuale, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio di 44,25/60;

2) dell'esito rettificato della prova unica scritta del 17/11/2021 ore 9.00 del sopracitato concorso <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/22-Esito-post-rielaborazione-OSS.pdf> nella parte lesiva per il ricorrente;

3) degli atti e verbali, ancorché non conosciuti, con i quali la commissione ha corretto i compiti assegnando alla prova scritta sostenuta dal ricorrente, una valutazione complessiva di 44,25/60;

4) dunque, della prova scritta svolta dal ricorrente, nella parte in cui viene data una valutazione negativa alla risposta ai quesiti nr. 1,7,8 10 e 24 (prova del ricorrente);

5) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso pubblico per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le esigenze delle Aziende UUSSL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L'Aquila (CODICE CONCORSO C17), nei quali la commissione (nominata con delibera 576 del 23 marzo 2021), ha individuato le domande e le relative risposte ai quesiti nr. 7,14,17,18 e 26 contenuti nella prova nr. 1, estratta quale “Prova nr. 1 del 17/11/2021 sessione mattutina” corrispondenti ai quesiti 10,24,7,1 e 8 della prova del ricorrente, e specificatamente:

Domanda 7 (10 del compito del ricorrente).

La pulizia è:

- A) La rimozione dello sporco da una superficie;
- B) La rimozione meccanica dello sporco da una superficie con acqua e, a discrezione, detergente;
- C) Sinonimo di Igiene;

Domanda 14 (24 del compito del ricorrente)

Dopo che l'operatore è venuto a contatto con del materiale biologico il lavaggio delle mani deve essere effettuato:

- a) Con prodotto disinfettante;
- b) Con prodotto detergente;
- c) Con acqua e sapone;

Domanda 17 (7 del compito del ricorrente).

La decontaminazione dei ferri chirurgici

- A) È un'operazione che viene fatta dopo la detersione;
- B) Ha lo scopo di allontanare la maggior parte del materiale organico presente sulla superficie;
- C) Va fatta senza smontare gli strumenti più complessi;

Domanda 18 (1 del compito del ricorrente).

Il lavaggio delle mani per gli OSS può essere:

- A) sociale ed antisettico;
- B) sociale antisettico e chirurgico;
- C) antisettico e chirurgico;

Domanda 26 (8 del compito del ricorrente).

È importante mobilizzare l'utente anziano in poltrona

- A) Per facilitare la circolazione;
 - B) Per evitare complicanze respiratorie;
 - C) Per facilitare il rifacimento dell'unità di degenza;
- 6) per quel che occorrerà possa, del Bando di concorso e del successivo Diario, nelle parti lesive per il ricorrente;
- 7) dei verbali nr 11 e 12 del 02 e 21 febbraio 2022 nella parte in cui la commissione ha omesso di rivalutare e riconsiderare e/o ha rivalutato in senso sfavorevole al ricorrente le domande 7, 14, 17, 18 e 26 contenute nel test 1 che prevedevano più risposte tutte ugualmente corrette;
- 8) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a

quelli impugnati, pure non conosciuto dal ricorrente, anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi dello stesso, ivi compresa, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del ricorrente a vedersi attribuito, nella prova unica scritta del Concorso pubblico per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le seguenti esigenze delle Aziende UUSSL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L'Aquila (CODICE CONCORSO C17), il punteggio conseguente alla risposta corretta (+2) e riaccreditato il punteggio decurtato (+0,25) per aver considerato le risposte date come errate ai quesiti 10,24,7,1 e 8 della prova del ricorrente e, quindi, un punteggio complessivo di 55,50/60 o altro accertato, da sommarsi al punteggio (massimo 40 secondo i criteri di cui al bambo) conseguito a seguito della valutazione dei titoli, onde essere inserito nella corretta posizione della graduatoria definitiva di merito.

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente ad attribuire al Sig. MANDOLESE MARCO, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande nr. 10,24,7,1 e 8 del Test del ricorrente (Prova MDNMRC87L11I726D) corrispondenti ai quesiti 7,14,17,18 e 26 di cui alla Busta nr. 1 della "Prova nr. 1 del 17/11/2021 estratta per la sessione mattutina e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo a lui attribuito ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'attribuzione del punteggio, come ricalcolato, di 55,50/60, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico ex tunc, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria del ricorrente in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e

subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.
e, nelle more, concedere,

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

che l'Amministrazione valuti positivamente la prova unica scritta del ricorrente, con specifico riferimento ai quesiti 10,24,7,1 e 8, attribuendo per ciascuno di essi il punteggio conseguente alla risposta corretta (+2) e riassegnando per le stesse il punteggio decurtato per aver considerato la risposta errata (+0,25) e, conseguentemente, un punteggio totale di 55,50/60, ai fini del corretto inserimento nella redigenda graduatoria finale di merito o emetta ogni altro provvedimento ritenuto utile, onde evitare che il ricorrente sia collocato in una posizione pioiore rispetto a quella dovuta, così perdendo la chance di essere considerato vincitore del concorso e/o comunque idoneo all'assunzione e, conseguentemente, assunto a tempo indeterminato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

1. §. Considerato:

-- che, a prescindere dai profili del fumus boni iuris, in ogni caso, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione interinale del provvedimento in quanto la domanda di misura interinale appare sfornita dei requisiti della estrema gravità ed urgenza indilazionabile rispetto alla discussione collegiale dell'istanza di sospensiva che è richiesta dall'art. 56 c.p.a.;

-- che, essendo la procedura ancora in corso e non essendo ancora stata pubblicata nemmeno la graduatoria, vale a dire l'atto di conclusione del procedimento, non sussistono quindi i presupposti per accordare la richiesta misura interinale.

2. §. A tutela di tutti i partecipanti che sono comunque potenziali controinteressati anche in relazione alla c.d. "prova di resistenza" deve essere invece accolta l'istanza di notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso non

trattandosi di esclusione dalla procedura per difetto di requisiti ma di contestazione dell'esito delle prove. In conseguenza deve disporsi la pubblicazione integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web della capofila AUSL 4 Teramo intimata;

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione della presente ordinanza, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

3.§. Considerato altresì necessario ordinare all'Amministrazione il deposito in giudizio dei verbali e/o degli atti e di ogni altro documento istruttorio relativi alla correzione della prova scritta digitale sostenuta dal ricorrente.

Il Direttore Generale F.F. dell'Azienda USL di Teramo capofila per la presente procedura dovrà provvedere al predetto incombente entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

- a) respinge la domanda di tutela interinale;
- b) dispone la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web dell'AUSL 4 intimata;
- c) ordina il deposito degli atti di cui in motivazione
- d) fissa la discussione collegiale, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del c.p.a. alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 8 marzo 2022.

**Il Presidente
Umberto Realfonzo**

IL SEGRETARIO